

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULL'UNICA PROPOSTA  
ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI MATICA  
FINTEC S.P.A.**

***Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ai sensi dell'art. 2443 c.c. ad aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più soluzioni, entro il periodo di 5 anni dalla data della deliberazione assembleare, il capitale sociale per l'importo massimo Euro 10.000.000, compreso di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con o senza esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, c.c; deliberazioni inerenti e conseguenti***

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione vi ha convocato in Assemblea straordinaria per deliberare in merito alla proposta di conferire al Consiglio di Amministrazione una delega da esercitarsi entro il periodo di cinque anni dalla data della relativa delibera assembleare (la “**Delega**”).

### ***Oggetto della delega***

L'articolo 8.4 dello statuto sociale vigente prevede la possibilità, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, di attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino a un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni, anche con esclusione del diritto di opzione.

Per le motivazioni meglio descritte nel seguito della presente relazione, la Delega che si propone di approvare avrà quindi ad oggetto la possibilità di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie da offrire in opzione agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, a pagamento, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione delle azioni da emettersi e il loro godimento o da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, e comma 5, del Codice Civile.

L'esercizio della Delega dovrà avvenire entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione.

La somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della Delega non potrà in ogni caso eccedere l'importo massimo complessivo di Euro 10.000.000,00, comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo.

### ***Motivazione della Delega e criteri per il suo esercizio***

La Delega, nell'ampiezza dei termini proposti, consente di conseguire vantaggi in termini di flessibilità e tempestività di esecuzione al fine di individuare di volta in volta l'operazione che meglio si adatta alle esigenze della Società di reperire le risorse finanziarie per supportare il suo percorso di crescita, nonché di poter cogliere, con una tempistica adeguata, le condizioni più favorevoli per l'effettuazione di operazioni straordinarie per cui sia opportuno agire con particolare sollecitudine, tenuto anche conto dell'alta incertezza e volatilità che caratterizzano i mercati finanziari.

In tale contesto, la Società dovrà essere in grado, in un futuro anche prossimo, di procurarsi celermente e nella forma più adeguata e flessibile i mezzi finanziari necessari a cogliere in modo rapido ed efficiente le opportunità che si presentino sul mercato. Le caratteristiche stesse dei mercati finanziari, infatti, richiedono di poter agire in maniera tempestiva, per beneficiare dei momenti più favorevoli per l'approvvigionamento delle risorse necessarie a finanziare gli investimenti.

La Delega è dunque motivata dal fine di rispondere in modo efficiente, tempestivo ed elastico alle opportunità di rafforzamento patrimoniale che si presenteranno, secondo le necessità che si manifesteranno nel perseguimento delle strategie di sviluppo dell'attività sociale.

Oltre alla richiamata flessibilità in merito alla scelta dei tempi di attuazione, rispetto alla deliberazione dell'organo assembleare, lo strumento della Delega ha l'ulteriore vantaggio di rimettere al Consiglio di

Amministrazione la determinazione delle condizioni economiche dell'offerta nel suo complesso (incluso l'ammontare massimo dell'offerta e il prezzo di emissione delle azioni oggetto della stessa, in linea con la miglior prassi per operazioni similari, nel rispetto dei limiti e dei criteri di legge, stabilendo quanto del prezzo di emissione imputare a capitale e quanto imputare a sovrapprezzo, anche con facoltà di stabilire un'allocazione inferiore alla preesistente parità contabile, in dipendenza delle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, riducendo tra l'altro il rischio di oscillazione dei corsi di borsa tra il momento dell'annuncio e quello dell'avvio dell'operazione, che intercorrerebbe ove la stessa fosse decisa.

La facoltà di aumentare il capitale sociale potrà, altresì, consentire alla Società di mantenere nel tempo un corretto rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi.

Le risorse reperite con l'eventuale esercizio della Delega potranno essere destinate, oltre che alle strategie di crescita ricordate sopra, anche alla valorizzazione degli investimenti esistenti, nonché, più in generale, al soddisfacimento di eventuali esigenze finanziarie future della Società.

A tal riguardo si precisa che:

- i. (i) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 del Codice Civile potrà avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale;
- ii. (ii) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del secondo periodo del comma 4 dell'art. 2441 del Codice Civile, come consentito dall'art. 8.5 dello statuto sociale vigente, potrà avere luogo nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale e il consiglio di amministrazione pubblici una relazione da cui emergano le ragioni dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione, oggetto di pubblicità secondo quanto previsto ai sensi della medesima disposizione; si potranno così adottare modifiche del capitale sociale al fine di raccogliere celermente nuove risorse finanziarie o della realizzazione di operazioni straordinarie di acquisizione di partecipazioni, aziende o rami d'azienda, da effettuarsi anche mediante la realizzazione di aumenti di capitale da liberarsi con conferimenti in natura;
- iii. (iii) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 del Codice Civile potranno avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima.

Le risorse reperite con l'eventuale esercizio della Delega potranno essere destinate, oltre che alle strategie di crescita ricordate sopra, anche alla valorizzazione degli investimenti esistenti, nonché, più in generale, al soddisfacimento di eventuali esigenze finanziarie future della Società.

### ***Criteri di determinazione del prezzo di emissione, rapporto di assegnazione delle azioni e del prezzo di emissione***

L'esercizio della Delega comprenderà anche la facoltà di fissare, di volta in volta, il prezzo di emissione delle azioni, compreso l'eventuale sovrapprezzo e quanto del prezzo di emissione imputare a capitale e quanto imputare a sovrapprezzo (con facoltà di stabilire un'allocazione inferiore alla preesistente parità contabile), il godimento, i destinatari dell'aumento di capitale e il rapporto di assegnazione in caso di aumenti in opzione agli aventi diritto della Società, il rapporto di assegnazione in caso di offerta in opzione, nonché tutte le altre condizioni applicabili.

Il prezzo di emissione (ovvero il meccanismo per determinarlo) delle azioni ordinarie da emettersi in esecuzione della Delega per aumenti di capitale sarà determinato, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato in generale, dell'andamento del titolo e delle prassi di mercato per operazioni similari fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in tema e dell'art. 2441, comma 6, del Codice Civile (ove applicabile).

I criteri e le motivazioni illustrati fissano dei principi esemplificativi ai quali il Consiglio di Amministrazione potrà attenersi nell'esercizio della Delega, fermo restando, ove applicabile, l'obbligo di illustrare con apposita relazione le ragioni e le caratteristiche di ciascuno degli aumenti di capitale deliberati dal Consiglio di Amministrazione stesso nell'esercizio della Delega in questione, oltre che il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in tema.

Si precisa, inoltre, che, ove applicabile, il Collegio Sindacale dovrà rilasciare in occasione dell'esercizio della Delega un parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni.

Si ricorda che per le deliberazioni relative ad aumenti di capitale *ex art.* 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, tale norma stabilisce - quale condizione per avvalersi dell'esclusione del diritto di opzione nei limiti ivi previsti - che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da parte di un revisore legale o di una società di revisione legale. Il prezzo di emissione sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di criteri ragionevoli e non arbitrari, tenuto conto della prassi di mercato, delle circostanze esistenti alla data di esercizio della Delega *ex artt.* 2443 e 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile e delle caratteristiche della Società, anche con applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili.

### ***Durata della delega e tempi di esercizio***

Si propone di stabilire che la durata della Delega sia pari a cinque anni a decorrere dalla data della delibera assembleare, e di stabilire che possa essere esercitata in una o più volte.

### ***Ammontare della Delega***

L'importo complessivo (comprensivo di sovrapprezzo) degli aumenti di capitale che potranno essere emessi in esercizio della Delega non potrà in ogni caso eccedere l'importo massimo complessivo di Euro 10.000.000,00.

### ***Godimento delle azioni di nuova emissione***

Le azioni di nuova emissione rivenienti dalla sottoscrizione dell'aumento di capitale avranno godimento regolare e, pertanto, garantiranno ai relativi sottoscrittori pari diritti rispetto alle azioni ordinarie della Società già in circolazione alla data dell'emissione.

### **Modifica dello statuto sociale**

Si propone di modificare l'articolo 6 dello statuto sociale vigente introducendo i seguenti commi:

*"L'assemblea riunitasi in sede straordinaria in data [•] 2022, con verbale redatto dal Notaio Fabio Gaspare Pantè, ha deliberato di conferire delega al Consiglio di Amministrazione - da esercitarsi, entro il termine di cinque anni dalla data della presente delibera, e pertanto fino al [•] 2027, e fino a un importo massimo di Euro 10.000.000,00 comprensivo di sovrapprezzo - di aumentare, in una o più volte, in via scindibile, il capitale sociale, mediante emissione di nuove azioni ordinarie da offrire in opzione o con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, a pagamento, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione delle azioni da emettersi, il loro godimento, l'eventuale contributo spese con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le azioni presso investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, ovvero ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, del codice civile, primo periodo, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le azioni mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale, conferendo al Consiglio di Amministrazione le facoltà sopra indicate.*

*Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, stabilendo quanto del prezzo di emissione imputare a capitale e quanto imputare a sovrapprezzo, con facoltà di stabilire un'allocazione inferiore alla preesistente parità contabile) o i criteri per determinarlo e il godimento delle azioni ordinarie; (b) in caso di delibere di aumento di capitale che prevedano l'esclusione del diritto di opzione, stabilire il prezzo di emissione delle azioni o i criteri per determinarlo nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dall'art. 2441, comma 6, o, quando applicabile, dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo del Codice Civile.*

*Per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri: (i) il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie, da emettersi — in una o più volte — in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile (o a ciascuna sua tranche) sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto, tra l'altro, delle condizioni dei mercati finanziari al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, e potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, ferme restando le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5 e 6 del Codice Civile, ove applicabili. Per le deliberazioni relative ad aumenti di capitale ex art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, il prezzo di emissione sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di criteri ragionevoli e non arbitrari, tenuto conto della prassi di mercato, delle circostanze esistenti alla data di esercizio della presente delega e delle caratteristiche della Società, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili.*

*L'assemblea straordinaria degli azionisti ha altresì deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, nei limiti di legge - fermo il carattere collegiale dell'esercizio della delega ai sensi dell'articolo. 2443 del Codice Civile - ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, compreso l'incarico di depositare presso il competente*

*Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato sia per l'entrata in vigore delle deleghe come sopra prevista, sia per le modifiche statutarie derivanti dall'esercizio e dalla esecuzione delle deleghe stesse"*

\*\*\*\*\*

Tanto premesso Vi proponiamo la seguente proposta di deliberazione:

*"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti della Società, esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

**DELIBERA**

1. 1. *di conferire delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, della facoltà da esercitarsi, entro il termine di cinque anni dalla data della presente delibera, e pertanto fino al [•] 2027, e fino a un importo massimo di Euro 10.000.000,00 comprensivi di sovrapprezzo di aumentare, in una o più volte, anche in via scindibile, il capitale sociale, mediante emissione di nuove azioni ordinarie (i) da offrire in opzione ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile a pagamento, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione delle azioni da emettersi, il loro godimento, l'eventuale contributo spese o (ii) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le azioni presso investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, ovvero ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, del codice civile, primo periodo, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le azioni mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale;*
2. 2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, stabilendo quanto del prezzo di emissione imputare a capitale e quanto imputare a sovrapprezzo, con facoltà di stabilire un'allocazione inferiore alla preesistente parità contabile) o i criteri per determinarlo e il godimento delle azioni ordinarie; (b) in caso di delibere di aumento di capitale che prevedano l'esclusione del diritto di opzione, stabilire il prezzo di emissione delle azioni o i criteri per determinarlo nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dall'art. 2441, comma 6, o, quando applicabile, dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo del Codice Civile; (c) dare esecuzione alla delega e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie;*
3. 3. *per le deliberazioni adottate in esecuzione della delega che precede ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri: (i) il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie, da emettersi — in una o più volte — in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile (o a ciascuna sua tranche), sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto, tra l'altro, delle condizioni dei mercati finanziari al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, e potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, ferme restando le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5 e 6 del Codice Civile, ove applicabili. Per le deliberazioni relative ad aumenti di capitale ex art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, il prezzo di emissione sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di criteri ragionevoli e non arbitrari, tenuto conto della prassi di mercato, delle circostanze esistenti alla data di esercizio della presente delega e delle caratteristiche della Società, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili;*
4. 4. *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e Amministratore Delegato, con facoltà di*

*subdelega, nei limiti di legge - fermo il carattere collegiale dell'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile - ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato sia per l'entrata in vigore delle deleghe come sopra prevista, sia per le modifiche statutarie derivanti dall'esercizio e dalla esecuzione delle deleghe stesse.*